

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12, ART. 62
Contributi per favorire la successione dell'impresa artigiana

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Le iniziative indirizzate a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore.

SOGGETTI BENEFICIARI e DEFINIZIONI

Imprese Iscritte all'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.)

**Sono esclusi i consorzi e le società consortili (anche in forma cooperativa).
Sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori di cui all'allegato.**

Definizioni

Il cedente è:

il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la propria quota societaria;

Il successore è:

il soggetto che diventa imprenditore individuale artigiano acquisendo l'impresa dal cedente ovvero il socio o i soci di società artigiana che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti.

Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica societaria deve essere iscritta all'A.I.A. da almeno 5 anni;
- b) all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie, deve avere età superiore a 60 anni ed essere titolare o socio dell'impresa da almeno 5 anni.

Nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa, non è richiesto il requisito di cui alla lettera b).

Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver acquisito dal cedente l'impresa o tutte le quote societarie dello stesso;
- b) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;
- c) rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all'8 della legge regionale 12/2002;
- d) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i 18 ed i 50 anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50% da soci di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

SPESE AMMISSIBILI

- a) consulenze per l'innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
- b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
- c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessarie, destinati alla produzione di beni ed erogazione di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti.
- d) acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri e dotati di non più di tre posti.

Le spese per le opere murarie strettamente necessarie agli investimenti indicati alla lettera c), devono essere sostenute presso le strutture produttive di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione. Tali spese sono ammissibili a condizione che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla misura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui alla lettera a).

Sono escluse:

- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
- b) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- c) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- f) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

importo minimo pari 5.000,00 euro
importo massimo pari a 100.000,00 euro

l'intensità del contributo è pari al **50%** delle spese ammissibili, IVA esclusa.

l'intensità del contributo è elevata di 10 punti percentuali qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile
- imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile

Si intende per:

- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;

b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Il contributo può essere erogato in via anticipata, nella misura massima del 70%, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi
L'anticipazione può essere concessa in via anticipata qualora l'importo dell'anticipazione sia pari o superiore a 10.000,00 euro.

REGIME D'AIUTO

I contributi sono concessi secondo la regola de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel settore dei trasporti su strada l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

CUMULABILITA'

L'intervento non è cumulabile con altri incentivi concessi a qualsiasi titolo, per le medesime finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

Termini per la presentazione delle domande

Le domande per accedere agli incentivi sono presentate entro sei mesi successivi alla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario.

A chi presentare la domanda

Camera di Commercio
Piazza della Borsa 14
34121 Trieste

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.